COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - IGIENE E SANITÀ (XIV)

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE
MARIO CASALINUOVO

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

CASALINUOVO MARIO, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

POGGIOLINI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (668) 3

CASALINUOVO MARIO, *Presidente* . . 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23

AMADEI FERRETTI MALGARI 23

CASINI CARLO . . . 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23

PAG.

DE LORENZO FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 8, 9, 10, 11, 12 14, 16, 18, 19, 20, 22

DEL DONNO OLINDO 8, 15, 21

GARAVAGLIA MARIAPIA 16, 22

MACIS FRANCESCO 10, 13, 14, 20, 21, 22

MUSCARDINI PALLI CRISTIANA . . 9, 11, 16, 19

PALOPOLI FULVIO 16, 23

PASQUALIN VALENTINO, *Relatore per la IV Commissione* 3, 15, 16, 17

POGGIOLINI DANILO, *Relatore per la XIV Commissione* 3, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15, 16, 18, 19, 22

Votazione segreta:

CASALINUOVO MARIO, *Presidente* 23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,35.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Giuliano Zoso, Gioacchino Gianni Meneghetti e Giorgio Da Mommio sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Angelo Bonfiglio, Manfredi Bosco e Antonio Dal Pennino.

Seguito della discussione della proposta di legge Poggiolini ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Poggiolini ed altri: « Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ».

Gli onorevoli Poggiolini e Pasqualin hanno facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ricordo che a suo tempo la XIV Commissione aveva predisposto un testo, quando ancora il provvedimento non era stato assegnato alle Commissioni riunite. A tale testo erano stati presentati numerosi emendamenti, che sono stati esaminati nella seduta di ieri del Comitato ristretto. Alcuni di tali emendamenti saranno ritirati nel prosieguo della discussione e, pertanto, ritengo inopportuno che i due relatori si soffermino singolarmente su di essi.

Il Comitato ristretto si è orientato nel senso di depenalizzare il più possibile, concordemente a quanto sostenuto dai colleghi della IV Commissione giustizia, e di trasformare le sanzioni penali in un periodo di sospensione dall'attività professionale, da comminarsi dai collegi e ordini professionali. Non mi pare che ci siano problemi particolari da esaminare in questa sede: è più opportuno a mio avviso intervenire ed illustrare i singoli emendamenti.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore per la IV Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, concordo con le osservazioni del deputato Poggiolini. Nel Comitato ristretto abbiamo cercato di snellire il più possibile il provvedimento, in particolare proponendo l'abolizione dell'articolo 3. Riteniamo infatti che sia un problema diverso quello di disciplinare le arti sanitarie da quello relativo alla pubblicizzazione dei prodotti, che investe un campo molto più ampio e anche più pericoloso, in ordine al quale è necessaria una disciplina di carattere globale.

Il discorso della depenalizzazione, che è emerso nell'ambito del Comitato ristretto, ha trovato sostanzialmente tutti i gruppi favorevoli.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha elaborato il seguente testo:

ART. 1.

La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita

soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.

Le targhe e le inserzioni di cui al comma precedente possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario di apertura al pubblico dello studio e dell'ambulatorio e delle visite;

b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco.

L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli conseguiti all'estero se non riconosciuti dallo Stato.

Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima, per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'Ordine dei medici-chirurghi competente per territorio. Tale attestato non può costituire titolo alcuno a fini concorsuali e di graduatoria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al primo comma.

ART. 2.

Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni prevista dal precedente articolo, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia tenuto conto del parere dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione nell'Albo professionale, il parere è reso dall'Ordine o Collegio della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'Ordine o Collegio trasmette la domanda al sindaco, con il proprio parere, entro trenta giorni dalla presentazione.

Ai fini dell'espressione del parere l'Ordine o Collegio deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 1 nonché la rispondenza delle caratteristiche della targa o dell'inserzione a quelle stabilite in via generale, con apposito regolamento, approvato nei modi di legge dal rispettivo Consiglio nazionale degli Ordini e Collegi.

Gli esercenti le professioni sanitarie di cui al precedente articolo, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono puniti con ammenda non inferiore a lire 500 mila ed il deferimento all'Ordine o Collegio. In caso di recidiva la pena è dell'arresto fino a tre mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la pena è della reclusione fino a tre mesi e della multa non inferiore a lire 2 milioni salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Gli esercenti le professioni sanitarie di cui al precedente articolo 1, che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e in forme non contemplati dal primo comma dello stesso articolo, sono

puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa non inferiore a lire 2 milioni.

ART. 3.

Nei servizi giornalistici, note redazionali, interviste e simili su argomenti di carattere medico, pubblicati su organi di stampa non specializzati, ovvero trasmessi attraverso la radio o la televisione, è vietata la citazione dei presidi sanitari o del nome dei medici presso i quali il trattamento terapeutico, oggetto della notizia, può essere effettuato, nonché della denominazione commerciale di specialità medicinali, ancorché regolarmente registrate. Tali disposizioni non si applicano per le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale a scopo di informazione ed educazione sanitaria. Ai trasgressori si applicano le pene di cui al precedente articolo.

ART. 4.

La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita nelle forme e nei limiti stabiliti dal precedente articolo 1 nonché attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente ai medici, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dall'indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei medici responsabili di ciascuna branca specialistica.

È, in ogni caso, obbligatoria l'indicazione del nome, cognome, e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

ART. 5.

La pubblicità di cui al precedente articolo è autorizzata dalla regione, sentita la Federazione regionale degli Ordini dei medici-chirurghi che deve garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici nonché le caratteristiche di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

Con legge regionale sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi della autorizzazione regionale.

I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui al precedente articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza autorizzazione regionale sono puniti con l'ammenda non inferiore a lire 500 mila e il deferimento all'ordine o collegio dei medici. In caso di recidiva la pena è dell'arresto fino a tre mesi.

Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, la pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa non inferiore a lire 4 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Qualora l'annuncio pubblicitario sia svolto con mezzi e forme non consentite dalla presente legge, la pena è della reclusione da un minimo di tre mesi a un massimo di otto mesi e della multa da lire 4 milioni a lire 10 milioni.

ART. 6.

È necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi Ordini o Collegi professionali. Qualora questi non siano costituiti è richiesto il parere dell'Ordine o Collegio professionale competente per materia.

Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 2, ultimo comma, della presente legge, in quanto compatibili.

ART. 7.

Chiunque, fuori dei casi contemplati dall'articolo 4 della presente legge, effettui pubblicità sanitaria a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo senza essere in possesso della prescritta abilitazione all'esercizio di una professione sanitaria o di una professione sanitaria ausiliaria o della licenza di esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a tre mesi e con la multa non inferiore a lire 2 milioni.

ART. 7-*bis*.

Chiunque abusivamente esercita una professione sanitaria o una professione sanitaria ausiliaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

ART. 8.

Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi o di una società medico-scientifica, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico fornite al pubblico attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radio-televisivi. Analoga iniziativa può essere assunta dalla regione.

A tal fine, il Ministro della sanità o la regione invitano i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire almeno con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.

I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi, agli Ordini provinciali dei medici-chirurghi e alle società scientifiche, su loro richiesta, il testo integrale di comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o di interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i responsabili sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con la multa da lire 200 mila a lire un milione.

ART. 9.

Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome ovvero la propria attività allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 2 milioni.

La condanna comporta l'interdizione della professione per un periodo da un anno a cinque anni.

ART. 10.

Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi e le associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati i suddetti esercenti.

Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli Albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo Ordine professionale di data non anteriore ai due mesi.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente è punita, in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

ART. 11.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti le professioni, di cui al primo comma del precedente articolo 1, le strutture di cui al precedente articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui al precedente articolo 6, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto secondo quanto previsto dalle disposizioni stesse.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Propongo che sia assunto come testo base per la discussione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.

Le targhe e le inserzioni di cui al comma precedente possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario di apertura al pubblico dello studio e dell'ambulatorio e delle visite;

b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco.

L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli conseguiti all'estero se non riconosciuti dallo Stato.

Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima, per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'Ordine dei medici-chirurghi competente per territorio. Tale attestato non può costituire titolo alcuno a fini concorsuali e di graduatoria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al primo comma.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Del Donno e Mazzone hanno presentato i seguenti due emendamenti 1. 2 e 1. 3:

Al primo comma sopprimere la parola: « previste ».

Al primo comma sostituire la parola: « sugli » *con*: « negli ».

I relatori hanno presentato i seguenti due emendamenti 1. 5 e 1. 4:

All'articolo 1, terzo comma, dopo le parole: « l'uso dei titoli » *aggiungere le seguenti*: « compresi quelli di specializzazione ».

All'ultimo comma, dopo le parole: « e protesi dentaria » *aggiungere le parole*: « dei medici veterinari ».

L'onorevole Riz ha presentato il seguente emendamento 1. 1:

All'articolo 1, al terzo comma, dopo le parole: « l'uso dei titoli » *aggiungere le seguenti*: « di specializzazione ».

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione.* I relatori esprimono parere favorevole nei confronti degli emendamenti Muscardini Palli ed altri 1. 2 e 1. 3, trattandosi di due emendamenti formali. L'emendamento 1. 5, presentato dai relatori, assorbe ed amplia i concetti espressi nell'emendamento 1. 1. L'emendamento 1. 4, presentato dai relatori, esprime l'esigenza del Governo di aggiungere anche i medici veterinari ai professionisti oggetto del provvedimento.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Concordo con i pareri espressi dai relatori.

OLINDO DEL DONNO. Chiedo se il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal mio gruppo.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Ribadisco il mio parere favorevole nei confronti degli emendamenti 1. 2 e 1. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Muscardini Palli ed altri 1. 2, accettato dai relatori e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Muscardini Palli ed altri 1. 3, accettato dai relatori e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 1. 5, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1. 5, dichiaro precluso l'emendamento Riz 1. 1.

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori 1. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni prevista dal precedente articolo, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia tenuto conto del parere dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione nell'albo professionale, il parere è reso dall'Ordine o Collegio della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionade competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'Ordine o Collegio trasmette la domanda al sindaco, con il proprio parere, entro trenta giorni dalla presentazione.

Ai fini dell'espressione del parere l'Ordine o Collegio deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo nonché la rispondenza delle caratteristiche della targa o dell'inserzione a quelle stabilite in via generale, con apposito regolamento, approvato nei modi di legge dal rispettivo consiglio nazionale degli Ordini o Collegi.

Gli esercenti le professioni sanitarie di cui al precedente articolo, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del

sindaco, sono puniti con ammenda non inferiore a lire 500 mila ed il deferimento all'Ordine o Collegio. In caso di recidiva la pena è dell'arresto fino a tre mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la pena è della reclusione fino a tre mesi e della multa non inferiore a lire 2 milioni salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Gli esercenti le professioni sanitarie di cui al precedente articolo 1, che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e in forme non contemplati dal primo comma dello stesso articolo, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa non inferiore a lire 2 milioni.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone, Del Donno hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « e inserzioni ».

2. 3.

Al primo comma, dopo la parola: « attività », *sopprimere la parola*: « a ».

2. 5.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole, da: « approvato » *a* « Collegi », *con le seguenti*: « approvato con decreto del Ministro della Sanità su proposta del rispettivo Consiglio nazionale degli Ordini e Collegi ».

2. 6.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone, Del Donno hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« Ai fini di qualsiasi tipo di pubblicità consentito dalla presente legge e che non necessita di autorizzazione comunale, il richiedente deve in ogni modo esibire una dichiarazione dell'Ordine o del Collegio professionale competente, che attesti la legittimità dei titoli ».

2. 4.

Il relatore per la IV Commissione, onorevole Pasqualin, ed il relatore per la XIV Commissione, onorevole Poggiolini, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire le parole, da: « sono puniti » *fino alla fine, con le seguenti*: « sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false, la sospensione è da sei mesi ad un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non contemplati dalla presente legge »; *e, conseguentemente, sopprimere il quinto comma.*

2. 1.

Al quarto comma, sesta riga, sostituire la parola: « tre » *con la parola*: « sei ».

2. 7.

All'ultimo comma, sostituire la parola: « sei » *con la parola*: « tre ».

2. 2.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Ritiriamo i nostri emendamenti 2. 3 e 2. 4.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione.* Il collega Pasqualin ed io ritiriamo gli emendamenti 2. 1 e 2. 2 ed insistiamo sul 2. 7.

Esprimiamo parere favorevole sullo emendamento Muscardini Palli ed altri 2. 5 e su quello del Governo 2. 6.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 2. 5 e 2. 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 2. 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 7.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Nei servizi giornalistici, note redazionali, interviste e simili su argomenti di carattere medico, pubblicati su organi di stampa non specializzati, ovvero trasmessi attraverso la radio o la televisione, è vietata la citazione dei presidi sanitari o del nome dei medici presso i quali il trattamento terapeutico, oggetto della notizia, può essere effettuato, nonché della denominazione commerciale di specialità medicinali, ancorché regolarmente registrate. Tali disposizioni non si applicano per le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale a scopo di informazione ed educazione sanitaria. Ai trasgressori si applicano le pene di cui al precedente comma.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone, Del Donno hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

3. 2.

Il relatore per la IV Commissione, onorevole Pasqualin, ed il relatore per la XIV Commissione, onorevole Poggiolini, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3. 3.

Alla penultima riga, sostituire le parole da: « Ai trasgressori » *sino a*: « precedente comma », *con le seguenti*: « I trasgressori sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa non inferiore a lire 2 milioni ».

3. 1.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione.* Poiché è sembrato che il contenuto di questo articolo potesse in qualche modo influire sulla libertà di stampa. sono stati presentati due identici emendamenti, ai quali esprimo parere favorevole; ritiro conseguentemente lo emendamento 3. 1.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo è favorevole alla soppressione di questo articolo.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista voterà a favore della soppressione di questo articolo 3, per le ragioni illustrate dal relatore: infatti qui si poneva il delicato problema di trovare un soddisfacente equilibrio tra il diritto all'informazone, e quello ad un'informazione che fosse però obiettiva e che non nascondesse diverse finalità, come spesso succede nel settore in questione.

La scelta del comitato ristretto, fatta propria dai relatori, è stata di evitare ogni possibile equivoco su questo terreno: e tuttavia rimane l'esigenza di intervenire su un'informazione poco corretta o manipolata in vario modo. A tal fine, il comitato ristretto ha ritenuto sufficiente la facoltà, prevista all'articolo 8, da parte del ministro della sanità di chiedere la rettifica di informazioni inesatte o scorrette, potendosi poi applicare le sanzioni previste dalla stessa legge sulla stampa. Così, si risolve il problema rifacendosi ad una disciplina sistematica, connessa al principio generale della correttezza dell'informazione, anche in questo settore tanto delicato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 di cui i relatori e il deputato Muscardini Palli hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 3 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita nelle forme e nei limiti stabiliti dal precedente articolo 1 nonché attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente ai medici, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dall'indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei medici responsabili di ciascuna branca specialistica.

È, in ogni caso, obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Del Donno e Mazzone hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « destinati esclusivamente ai medici » *con le seguenti*: « nelle rubriche destinate all'informazione sanitaria ».

4. 1.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione*. Con l'emendamento 4. 1 si allarga la possibilità di informazione scientifica, che nel provvedimento è limitata agli organi tecnico-scientifici, agli organi normali di stampa, nelle rubriche destinate all'informazione sanitaria. Poiché viene modificato lo spirito della norma, che è quello di evitare pubblicità non controllate che potrebbero essere distorte ed indurre i cittadni a scelte sbagliate in campo sanitario, mi dichiaro contrario all'emendamento.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario per la sanità*. Anche il Governo è contrario.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Mi permetto di insistere in quanto credo che la nostra partecipazione e buona volontà per trovare un accordo su tutti i punti sia stata totale nella discussione di questa proposta di legge. Il senso dell'emendamento presentato è quello di non precludere nelle rubriche destinate all'informazione sanitaria la trattazione di certi temi, con indicazioni che possono sembrare propagandistiche, ma che in effetti sono di carattere informativo. Ciò sarebbe lesivo non solo della libertà di stampa in sé – che già siamo riusciti a salvare con la soppressione dell'articolo 3 – ma della possibilità di dare alla collettività e ai singoli cittadini una informazione corretta. È chiaro che l'informazione pubblicata deve essere corredata di notizie certe e fondate. Poiché non esiste un organo preposto all'informazione del singolo cittadino di tutte le nuove forme di intervento e cura, riteniamo che attraverso pubblicazioni in rubriche specializzate tutti i cittadini italiani potrebbero avere una corretta informazione sanitaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1, contrari relatori e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

La pubblicità di cui al precedente articolo è autorizzata dalla regione, sentita la federazione regionale degli Ordini dei medici-chirurghi che deve garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici nonché le caratteristiche di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

Con legge regionale sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.

I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui al precedente articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza autorizzazione regionale sono puniti con l'ammenda non inferiore a lire 500 mila e il deferimento all'ordine o collegio dei medici. In caso di recidiva la pena è dell'arresto fino a tre mesi.

Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, la pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa non inferiore a lire 4 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Qualora l'annuncio pubblicitario sia svolto con mezzi e forme non consentite dalla presente legge, la pena è della reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di otto mesi e della multa da lire 4 milioni a lire 10 milioni.

Gli onorevoli Mazzone, Del Donno e Muscardini Palli hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « con legge regionale » *con le altre*: « con decreto del Ministro della sanità ».

5. 2.

I relatori hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma le parole da: « sono puniti » *fino al termine sono sostituite con le seguenti*: « sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi ».

5. 3.

Sostituire il quinto comma con i seguenti:

« Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere, la pena è della reclusione fino ai sei mesi e della multa non inferiore a lire 4 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Qualora l'annuncio pubblicitario non contenga l'indicazione del direttore sanitario la pena è della reclusione fino a tre mesi e della multa non inferiore a lire 4 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

5. 1.

Al quinto comma le parole da: « la pena » *fino al termine, sono sostituite con le seguenti*: « l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi a un anno ».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo comma.

5. 4.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono favorevole agli emendamenti 5. 2 e 5. 3. Ritiro l'emendamento 5. 1 che è sostituito dall'emendamento 5. 4.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si associa al parere dei relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

È necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'eser-

cizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi organi o collegi professionali. Qualora questi non siano costituiti è richiesto il parere dell'ordine o collegio professionale competente per materia.

Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 2, ultimo comma, della presente legge, in quanto compatibili.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Abusivo esercizio di professioni sanitarie o sanitarie ausiliarie o di arti ausiliarie delle professioni sanitarie*).

Chiunque, fuori dei casi contemplati dall'articolo 4 della presente legge, effettui pubblicità sanitaria a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo senza essere in possesso della prescritta abilitazione all'esercizio di una professione sanitaria o di una professione sanitaria ausiliaria o della licenza di esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a tre mesi e con la multa non inferiore a lire 2 milioni.

CARLO CASINI. Ho l'impressione che l'ipotesi di reato prevista in questo articolo possa configurarsi come tentativo di esercizio abusivo della professione medica (ossia chi non è medico si fa pubblicità e si qualifica come tale), a meno che – di qui la mia incertezza sulla norma e il mio invito ad un approfondimento – non si possano immaginare ipotesi di comportamento il cui fine non è l'esercizio della professione sanitaria, ma altro. Ad esempio, mi qualifico come medico a fine di truffa, o per avere credito in banca.

Mi chiedo allora se sia proprio necessario mantenere questa norma.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, onorevoli colleghi, anch'io ho avuto i dubbi esternati dal collega Casini e mi sono permesso di esporli. Così come è formulata l'ipotesi nell'articolo 7 non coincide strettamente con il tentativo o con lo scopo di esercitare la professione medica: effettivamente però la nostra intenzione è quella di intervenire in questo campo e a questo punto ci dobbiamo domandare lo scopo della norma che stiamo discutendo, se vogliamo tutelare l'esercizio corretto della professione medica e l'informazione corretta nel settore.

Ripropongo quindi i dubbi che abbiamo già esposto al Comitato ristretto, con uguale apertura per l'accettazione del testo e per la soppressione del medesimo, tenendo conto che abbiamo approntato con i relatori un ordine del giorno con il quale invitiamo il Governo a presentare una relazione sull'applicazione dell'articolo 348 del codice penale e anche sulla eventuale ipotesi di modifica di tale norma. I relatori si sono fatti carico nel corso della discussione di far presente come in realtà l'esercizio abusivo delle professioni, in particolare di quelle sanitarie, venga sanzionato normalmente con una pena pecuniaria, il che effettivamente non risponde ad una esigenza di tutela di un bene che certamente è tra i più significativi.

Vi è un ulteriore problema sul quale vorrei richiamare l'attenzione del collega Casini e che è ben presente ai relatori: con tale norma avremmo una sanzione più severa per una ipotesi di tentativo, comunque per una ipotesi di pubblicità, rispetto a chi effettivamente esercita abusivamente la professione. Il modo più corretto di intervenire sarebbe quello di modificare l'articolo 348 del codice penale, ma non credo che vi siano le condizioni per farlo.

In questa situazione, non possiamo far altro che segnalare tale esigenza con un ordine del giorno, in maniera di poter tornare sull'argomento con un intervento su quella norma del codice penale, tenendo anche conto che l'esercizio abusivo si verifica in molte altre professioni, anche se rispetto ad esse l'esigenza di intervenire

è meno pressante che non per le professioni sanitarie. Mi riferisco in particolare alle professioni di ingegnere e di geometra.

Credo che oggi intervenire sull'articolo 348 del codice penale sia prematuro e che intervenire con norme come quella contenuta nell'articolo 7-*bis* sia temerario. Forse anche l'articolo 7 può essere soppresso, poiché limita il nostro intervento alla pubblicità sanitaria, facendo rimanere fuori ogni aspetto relativo all'informazione sanitaria.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo 7, perché, qualora fosse soppresso l'articolo 7-*bis*, il discorso relativo all'articolo in discussione sarebbe conseguenziale. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Da lettura dell'articolo successivo:

ART. 7-*bis*.

Chiunque abusivamente esercita una professione sanitaria o una professione sanitaria ausiliaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

I relatori hanno presentato il seguente emendamento 7-*bis*. 1:

Sopprimere l'articolo 7-bis.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione*. Signor presidente, proponiamo la soppressione dell'articolo 7-*bis* per le ragioni illustrate anche nel breve dibattito che si è svolto. C'è stato fatto osservare che l'esercizio abusivo della professione è già previsto dal codice penale e non si ritiene di poterlo includere nel provvedimento al nostro esame.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi rimetto alle Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-*bis*, di cui i relatori hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 7-*bis* si intende, pertanto, soppresso.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 7.

L'onorevole Casini faceva riferimento all'eventualità del tentativo nell'esercizio abusivo, nel senso che la formulazione della norma potrebbe configurare un tentativo di esercizio abusivo, andando al di là della pubblicità sanitaria. L'onorevole Macis poneva invece in risalto un problema di natura diversa, vale a dire che l'articolo 348 del codice penale prevede una pen pecuniaria per cui, in definitiva, l'esercizio abusivo sarebbe punito in maniera meno grave di quanto non lo verrebbe ad essere la pubblicità sanitaria.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Casini, nel senso di prendere in considerazione il tentativo di esercizio abusivo, avanzerei qualche riserva.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, occorre tenere presente che con la normativa che intendiamo introdurre si creerebbe innanzitutto uno squilibrio rispetto alla normativa attualmente esistente; in secondo luogo si correrebbe il rischio che un sanitario, qualora facesse della pubblicità senza le prescritte autorizzazioni formali, verrebbe punito, mentre un non sanitario non incorrerebbe in sanzioni. A mio avviso, si dovrebbe intervenire correttamente sul piano sistematico sull'articolo 348 del codice penale, prevedendo come aggravante il fare della pubblicità.

PRESIDENTE. Il problema che si pone è se, non modificando l'articolo 348 del codice penale, sia il caso di approvare una norma con pene più pesanti, anche se la proposta di legge in esame ha carattere particolare e di minore rilievo.

CARLO CASINI. Signor presidente, in precedenza ho svolto un intervento problematico, ma ora sono più sicuro delle affermazioni testé svolte. Mi pare che ci siano molte ragioni che militano per la soppressione dell'articolo 7 così come è avvenuto per l'articolo 7-*bis*. Io mi ero soffermato sulla descrizione della figura criminale, affermando che tale descrizione copre uno spazio che mi pare quello del tentativo di esercizio abusivo della professione. Non avevo riflettuto su quanto ha affermato il collega Macis, vale a dire che, se configuriamo un'ipotesi di tentativo nel senso di fare della pubblicità per esercitare una professione, si finisce per punire più severamente chi effettua tale pubblicità senza le prescritte autorizzazioni rispetto a chi esercita abusivamente la professione. Ritengo che il problema debba essere riferito ad una revisione complessiva dell'articolo 348 del codice penale, per cui voterò per la soppressione dell'articolo 7.

OLINDO DEL DONNO. Signor presidente, l'articolo 7, che oltretutto è molto ipotetico, come ha detto il collega Macis, andrebbe soppresso perché potrebbe rasentare il temerario il fatto che una legge contempli una forma di ardire che rasenta la pazzia, come quando uno va in un ministero con il tesserino da deputato e la guardia gli domanda la fotografia. Non sono questi i casi in cui si potrebbe tentare una frode, che sarebbe gravissima, ma produrrebbe pochissimo. Penso che l'affermazione iniziale dell'onorevole Casini abbia la sua consistenza; siamo di fronte ad una ipotesi inverosimile, per cui forse è più opportuno sopprimere l'articolo 7.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione*. Esprimo un parere personale, perché non so se l'onorevole Pasqualin ha la mia stessa opinione. Di fronte alle considerazioni di carattere giuridico io propongo quelle di ordine pratico, in base ad una esperienza che mi deriva da tanti anni di presidenza di un ordine dei medici. Mi rendo conto di ciò che è stato detto, ma – ripeto – noi puniamo con severità la pubblicità sanitaria esercitata da medici o da professionisti in generale. Il risultato è che se un medico fa pubblicità in modo irregolare viene punito abbastanza severamente (perché mesi di sospensione rappresentano una grave sanzione, forse più grave di quella penale), mentre un cittadino metalmeccanico che fa il medico viene punito con 50 mila lire di multa. È il caso, per esempio, degli odontotecnici; non parlo di quelli preparati e muniti di diploma, ma di quelli che si definiscono tali e non lo sono, creando così dei danni ai cittadini.

CARLO CASINI. Bisogna modificare il codice penale.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione*. Quando sono necessarie grandi modifiche, spesso si finisce col perpetuare l'iniquità e l'ingiustizia.

Vorrei fare un'altra considerazione pratica. Quando un individuo si fa pubblicità per esercitare abusivamente la professione, ciò si configura come reato di esercizio abusivo. Mi pare che possa esservi esercizio abusivo anche senza fare pubblicità, come nel caso in cui un soggetto esercita abusivamente la professione di medico, e la cui pubblicità è fornita solo dai pazienti che fanno conoscere il suo nome; la pubblicità che appare su un giornale, invece, costituisce un reato diverso che può essere punito in modo diverso. Su queste considerazioni vorrei il parere dei colleghi più esperti di me in materia giuridica. Affermare che siamo di fronte ad una iniquità macroscopica, che potrebbe essere risolta con una modifica del codice penale che però nessuno farà, significa riconoscere l'opportunità di mantenere l'articolo 7.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore per la IV Commissione*. Mi sembra che le argomentazioni svolte dall'onorevole Poggiolini siano sensate; tuttavia, dopo aver soppresso l'articolo 7-*bis* richiamandoci alla modifica dell'articolo 348 del codice penale,

non possiamo che prevedere anche la soppressione dell'articolo 7.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Condivido pienamente le obiezioni dell'onorevole Poggiolini, perché qualsiasi norma tendente a colpire l'abusivismo ad ogni livello va indubbiamente esaltata, e quindi deve essere presente anche in questo provvedimento. Come rappresentante del Ministero della sanità non ho nulla da obiettare; ma il collega del Ministero di grazia e giustizia non è presente, e so che il Ministero ha avanzato alcune riserve su questo articolo. Pertanto, non potendosi riformulare questo articolo in modo diverso, forse è più opportuno sopprimerlo, lasciando eventualmente al Senato la possibilità di reinserire questa norma con un'altra formulazione, tenendo conto di quanto prevede il codice penale.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Credo che fosse necessario mantenere entrambi gli articoli, il 7 e il 7-*bis*, per entrare nella logica che aveva ispirato l'onorevole Poggiolini, cioè di creare una normativa che, là dove il codice penale è carente, potesse consentire di colpire chi esercita abusivamente la professione. Ma in sede di Comitato ristretto i colleghi della Commissione giustizia ci hanno fatto rilevare come il discorso sia più ampio e debba riguardare non solo la sanità, ma una revisione totale di quella parte del codice penale relativa all'abusivismo.

Sulla base di queste motivazioni avevamo accettato l'articolo 7-*bis*; ma evidentemente dopo la sua soppressione l'articolo 7 non ha più ragione di esistere, in quanto si creerebbe una discriminazione verso i cittadini. Pertanto, pur condividendo le osservazioni dell'onorevole Poggiolini e sollecitando una revisione del codice penale, sono favorevole alla soppressione dell'articolo 7.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Ricordo cordialmente al sottosegretario (che in questo momento rappresenta il Governo nel suo complesso) che oggi è stato predisposto un ordine del giorno che sarò onorata di firmare, e che chiarifica la nostra posizione in ordine alle esigenze di modifica organica dell'articolo 348 del codice penale.

FULVIO PALOPOLI. Condivido l'esigenza dell'onorevole Poggiolini di dare soluzione a questo problema. Però in tutti i casi in cui come Commissione sanità abbiamo dovuto decidere su questioni di delicata natura giuridica e, in particolare, penale, ci siamo sempre riferiti a considerazioni e valutazioni di carattere generale.

Credo che, in riferimento al contesto generale, vada mantenuto lo stralcio, più che la soppressione, dell'articolo 7, per affrontare la questione in un altro ambito. Ritengo che il problema sia risolvibile soltanto per questa via, e gli interventi dei colleghi e del sottosegretario sembrano confermare la mia opinione. Visti i contrasti che possono sorgere, direi quindi di esaminare la questione in sede più opportuna.

Il nostro gruppo è favorevole, in ogni caso, alla soluzione del problema, ma ritiene che non sia il caso di risolverlo senza tener conto del contesto più generale dell'articolo 7-*bis*.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione*. Siamo tutti d'accordo, credo, sul piano sostanziale, sulla necessità di trovare una soluzione al problema; occorre però trovare il modo di risolverlo per il meglio.

Vi è un ordine del giorno, presentato da vari gruppi, che impegna il Governo, constatata la scarsa efficacia dissuasiva della disciplina a tutela delle professioni per le quali è stabilita una speciale abilitazione dello Stato ed in particolare di quella sanitaria, a presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una relazione sull'applicazione dell'articolo 348 del codice penale e sulle eventuali ipotesi di modifica della norma.

Stando così le cose mi rimetto alle Commissioni.

PRESIDENTE. I deputati Casini, Macis, Muscardini Palli ed Artioli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 7 di cui i deputati Casini, Macis, Muscardini Palli ed Artioli hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 7 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta della federazione nazionale degli ordini dei medici o di una società medico-scientifica, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico fornite al pubblico attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radio-televisivi. Analoga iniziativa può essere assunta dalla regione.

A tal fine, il ministro della sanità o la regione invitano i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire almeno con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.

I responsabili delle reti radiofoniche e televisiva sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, alla federazione nazionale degli ordini dei medici, agli ordini provinciali dei medici e alle società scientifiche, su loro richiesta, il testo integrale di comunicati, interviste, programmi o servizi concernente argomenti medici o di interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i responsabili sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con la multa da lire 200 mila a lire un milione.

I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applica la sanzione di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

8. 1.

L'onorevole Casini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 8. 1:

Sostituire le parole da: « quarto comma » *alla fine, con le seguenti*: « sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ».

0. 8. 1. 1.

L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: « su loro richiesta » *aggiungere le seguenti*: « entro il termine di cinque giorni ».

8. 2.

VALENTINO PASQUALIN, *Relatore per la IV Commissione.* I relatori hanno presentato l'emendamento 8. 1 per adeguarsi, in sostanza, allo spirito delle modifiche scaturenti dalla depenalizzazione, cioè per consentire l'applicazione della sanzione anche per l'articolo 8, invece della penalizzazione.

Per quanto riguarda l'integrazione dell'onorevole Casini, esprimiamo parere favorevole, in quanto si tratta soltanto di un aggiornamento delle nostre indicazioni.

CARLO CASINI. L'emendamento da me presentato al terzo comma vuole stabilire un termine per la risposta degli enti

responsabili delle reti radiofoniche e televisiva alle autorità che possono fare richiesta di testi di interviste, programmi e così via, concernenti argomenti medici o di interesse sanitario. L'ultimo comma dell'articolo 8 prevede per l'inosservanza di tali disposizioni una sanzione penale. Si pongono ora problemi di certezza generale: chi potrà dire se tali responsabili abbiano o meno risposto? Occorre stabilire un termine. Si può discutere se tale termine debba essere di cinque giorni, in quanto potrebbe da qualcuno essere considerato non congruo, troppo breve o troppo lungo, ma è certo che vi è l'esigenza che una norma penale abbia un termine preciso.

Per quanto riguarda il subemendamento 0. 8. 1. 1, l'ho presentato ad un emendamento che condivido, nel quale si richiama come sanzione l'editto sulla stampa dell'8 febbraio 1948; su questo sono d'accordo, però il testo originario è stato modificato nel 1981, per cui il quarto comma è divenuto il sesto comma. Per evitare qualsiasi dubbio, nel mio subemendamento è citata anche la legge modificatrice.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole agli emendamenti e al subemendamento presentati.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 2, accettato dai relatori e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 8. 1. 1. dell'onorevole Casini, accettato dai relatori e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 1, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome ovvero la propria attività allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 2 milioni.

La condanna comporta l'interdizione della professione per un periodo da un anno a cinque anni.

I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, al secondo comma, sostituire la parola: « l'interdizione » *con la seguente*: « la sospensione ».

9. 1.

L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 2.

CARLO CASINI. Vorrei far notare, innanzitutto, che l'articolo 9 configura, dal punto di vista tecnico-giuridico, ancora una volta una evidente ipotesi di concorso in esercizio abusivo della professione. Supponiamo che una persona voglia esercitare la professione medica senza essere medico e che si voglia coprire dietro un altro; se chi lo aiuta gli fa usare la sua targa, il suo studio e così via, concorre nel reato e ne risponde anch'egli. Occorre, quindi, una revisione generale dell'articolo 348 del codice penale, perché « chi ruba e chi regge il sacco » devono essere ugualmente puniti.

In ogni caso, se si volesse mantenere la norma – ma io mi auguro di no – sa-

rebbe preferibile lasciare così com'è il testo del secondo comma, parlare cioè di interdizione della professione, piuttosto che di sospensione, come si fa nell'emendamento dei relatori.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Se eliminassimo quest'articolo, rischieremmo di vanificare in gran parte lo spirito del provvedimento, perché purtroppo in Italia molto spesso avviene che i medici prestino il loro nome per l'esercizio abusivo della professione.

È giusto che chi presta il proprio nome per commettere un reato del genere sia punibile tanto o ancor più di chi commette il reato stesso, in quanto un medico ha anche un particolare tipo di responsabilità: riteniamo però che l'articolo debba essere votato nel suo testo originario, e che debba rimanere il concetto di « interdizione » dell'esercizio della professione, e non di « sospensione ».

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione.* Anche se l'intervento dell'onorevole Casini ha una sua precisa *ratio,* ed è difficile confutarlo, sotto il profilo giuridico, vorrei osservare che qui ci troviamo di fronte ad un problema simile a quello che abbiamo esaminato poc'anzi.

In primo luogo, occorre rilevare che i medici – ma non solo essi – hanno obblighi e doveri che superano quelli di altri cittadini; ed infatti, un medico che, sottoposto a procedimento penale, non viene esautorato perché il fatto non costituisce reato, non è detto che non possa avere sei mesi di sospensione, per illecito deontologico. Dai medici, cioè, si pretende una dirittura morale, una correttezza deontologica che esorbitano dall'ambito dei comportamenti perseguiti dal codice penale.

Ciò detto, voglio ricordare – cosa che, forse, non tutti sanno – che l'ordine dei medici ha, purtroppo, dei poteri che, all'apparenza ampi ed efficaci, possono essere in pratica vanificati. Di fronte al caso di un medico che fa da prestanome, l'ordine medesimo assume quasi sempre un atteggiamento di tutela della professione, adottando per conseguenza un provvedimento significativo nei confronti del sanitario che si macchia di una colpa deontologica tanto grave, e cioè comminandogli una sospensione di sei mesi.

Il medico così punito può proporre appello alla Commissione centrale delle arti sanitarie, che sospende l'applicazione della sanzione, riservandosi di decidere in merito: e poiché ciò può avvenire entro quattro-cinque anni, il medico che ha fatto da prestanome non viene punito, mentre quello che magari ha fatto una pubblicità non consentita viene colpito dalla sanzione di sospensione automatica, che prevediamo in questa legge. Ci troveremmo quindi di fronte ad una gravissima ingiustizia.

Qualcuno ipotizza la necessità di modificare il codice penale: io non saprei cosa dire, anche se penso che tutti auspichiamo che le sanzioni penali vengano rese, per queste ipotesi di reato, più pesanti. Ma nel frattempo, ed in questa legge, noi dobbiamo rispondere all'esigenza di punire anche il medico che fa da prestanome, essendo egli iscritto ad un albo professionale e pretendendosi giustamente da lui un comportamento deontologicamente corretto.

Se si sopprimesse quest'articolo, la situazione rimarrebbe così com'è oggi, solo regolata dagli inefficaci provvedimenti dell'ordine dei medici.

Ascoltate invece le argomentazioni dell'onorevole Casini, sarei piuttosto del parere di ritirare il nostro emendamento sostitutivo del secondo comma, lasciando immutato il concetto di interdizione, per votare il testo dell'articolo così com'è. Sarà poi l'altro ramo del Parlamento ad approfondire meglio la questione.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Ministero della sanità non aveva avanzato osservazioni circa quest'articolo 9, condividendo lo spirito della legge, cioè di colpire coloro che commettono dei reati gravi che vengono oggi sottovalutati, nell'ambito dell'ordinamento vigente.

Però, poiché qui rappresento il Governo nella sua collegialità, devo far presente che il Ministero di grazia e giustizia ha manifestato forti perplessità sul contenuto dell'articolo 9; se perciò si può giungere ad una soluzione come quella prospettata dall'onorevole Casini, credo di potervi aderire, in quanto si tratta di una posizione subordinata, che potrei verificare con i funzionari del Ministero di grazia e giustizia, per vedere se è un'ipotesi praticabile. Dico questo perché sono convinto del fatto che è opportuno non perdere questa occasione di intervenire su una materia tanto delicata.

CARLO CASINI. Le nostre preoccupazioni attengono al profilo giuridico della questione. La qualifica di esercente una professione sanitaria è già prevista come aggravante dell'ordinamento, per cui già ora, nel caso di esercizio abusivo di una professione, in cui concorra un medico, quest'ultimo è di per sé punito più dell'autore materiale del reato: però con l'aumento di un terzo della pena, come previsto dall'articolo 61, n. 9 del codice penale.

Noi possiamo farci carico delle preoccupazioni e delle pressanti esigenze di giustizia rappresentate dal relatore Poggiolini, e tener conto del fatto che qui si profila un reato autonomo: ma abbiamo dei dubbi, appunto come giuristi, tanto più che abbiamo deciso di rinviare ad altra sede la revisione dell'articolo 348 del codice penale.

Personalmente, quindi, propendo per una soluzione che tenga presente il quadro organico della normativa in materia, ed insisterei sull'emendamento che ho sottoposto all'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. A questo punto del dibattito, riterrei opportuno accantonare lo emendamento dell'onorevole Casini, per aver modo di approfondire meglio tutta la questione.

FRANCESCO MACIS. Personalmente non sono d'accordo su questa proposta, signor presidente, perché il Governo ha tutta l'opportunità di esprimere la propria, definitiva opinione in merito.

PRESIDENTE. Sotto il profilo tecnico lei ha ragione, onorevole Macis: sospendo allora brevemente la seduta, per consentire al rappresentante del Governo – che si è allontanato momentaneamente – di essere presente al dibattito e poter intervenire.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 12,45.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, qual è il parere del Governo sull'emendamento soppressivo dell'articolo 9 ?

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo si rimette alle Commissioni.

FRANCESCO MACIS. Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto. Le argomentazioni del collega Casini, che ho ascoltato attentamente, sono parzialmente convincenti. A mio avviso in questo articolo 9 si potrebbe configurare l'ipotesi di reato di prestanomismo – come era certamente nelle intenzioni dei relatori e di chi ha lavorato in Commissione sanità – che viene compiuto da chi, prestando la propria abilitazione all'esercizio di una attività sanitaria, consente ad altri di svolgerla abusivamente. Si tratta di un reato che merita una previsione autonoma e per il quale occorre prevedere una sanzione più pesante che non la sospensione dell'attività come nei casi di cui ci siamo occupati precedentemente, data la gravità della fattispecie, ossia la sanzione penale.

Ma desidero fare un'altra osservazione che mi induce, per altra via, a votare per la soppressione dell'articolo 9. Il prestanomismo, che qui si configura in campo sanitario, è un fenomeno molto generalizzato che ci richiama alla necessità di un intervento legislativo organico in materia, per evitare l'esercizio abusivo della professione in tutte le sue forme.

Concludendo, vorrei invitare il presidente Casalinuovo, come giurista e come

componente della Commissione giustizia in altri tempi, a sollecitare il Governo – eventualmente fornendo tutti i dati e gli elementi di fatto – a presentare un provvedimento in materia o a coordinare i componenti queste Commissioni – che eventualmente volessero farsene carico – per un lavoro di elaborazione di un provvedimento che preveda la revisione dell'articolo 348 del codice penale e il reato autonomo di prestanomismo.

PRESIDENTE. Condivido l'opportunità di una iniziativa parlamentare in materia, anche perché ritengo che il fenomeno del prestanomismo nel settore sanitario sia più marcato che in altre professioni, per cui occorre prevedere una maggiore repressione.

Anche io sono del parere che occorra procedere alla elaborazione di una proposta di legge tendente alla modifica dell'articolo 348 del codice penale, con uno specifico riferimento al provvedimento che stiamo esaminando. Debbo dire che la *ratio* della norma in oggetto – che è di grande rilevanza – la condivido pienamente, perché mi sembra giusto che vi sia una maggiore repressione per il reato di prestanomismo che è un fenomeno che nel settore sanitario è più marcato che in altre professioni. Credo che il coordinamento di natura generale cui faceva riferimento l'onorevole Casini sia da tener presente per dare concretezza alla norma del codice penale.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione*. Credo di interpretare quanto proposto dall'onorevole Macis e condiviso dal presidente come un impegno formale a presentare al più presto una proposta di legge in materia, per cui, in merito all'emendamento soppressivo dell'articolo 9, mi rimetto anche io alle Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Casini 9. 2, soppressivo dell'intero articolo.

(*È approvato*).

L'articolo 9 s'intende pertanto soppresso l'emendamento dei relatori 9. 1 risulta pertanto precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Con decreto del ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sentite la federazione nazionale degli ordini dei medici e le associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati i suddetti esercenti.

Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma precedente, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente è punita, in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con un'ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

Gli onorevoli Del Donno, Muscardini e Mazzone hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: « possono » *con la seguente*: « devono ».
10. 1.

OLINDO DEL DONNO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti le professioni, di cui al primo comma del precedente articolo 1, le strutture di cui al precedente articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui al precedente articolo 6, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto secondo quanto previsto dalle disposizioni che precedono qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

CARLO CASINI. Propongo la seguente nuova formulazione del titolo della proposta di legge: « Nuove norme in materia di pubblicità sanitaria ». Mi sembra infatti che dopo le modifiche apportate la proposta di legge preveda soltanto norme in materia di repressione della pubblicità sanitaria e non anche norme di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore per la XIV Commissione*. In effetti, dopo aver soppresso l'articolo 3, è opportuno modificare il titolo nel senso indicato dall'onorevole Casini.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Carlo Casini ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Nuove norme in materia di pubblicità sanitaria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Macis, Casini Carlo, Garavaglia, Artioli, Poggiolini, Palopoli e Amadei hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite IV e XIV, a conclusione dell'esame della proposta di legge n. 668, constatata la scarsa efficacia dissuasiva della disciplina a tutela delle professioni per le quali è stabilita una speciale abilitazione dello Stato ed in particolare di quella sanitaria,

impegna il Governo

a presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione dell'articolo 348 del codice penale e sulle eventuali ipotesi di modifica della norma ».

0/668/4-14/1

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

FRANCESCO MACIS. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Macis ed altri, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato, insieme con il presidente della IV Commissione giustizia, al coordinamento formale del testo.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Nel coordinamento formale suggerisco che, tutte le volte in cui nel provvedimento viene impiegato il termine « professione ausiliaria », questo venga sostituito con l'espressione « non medico ». Il termine « professione ausiliaria » non si trova più nemmeno nei testi europei. Si dovrebbe parlare di « professioni sanitarie non mediche ».

PRESIDENTE. Non mi pare che si tratti di una modifica formale.

FULVIO PALOPOLI. Anche a me non pare che si tratti di una questione formale. Credo che sia inopportuno porla in questo momento. Nel merito potremmo avere opinioni diverse, qualora approfondissimo il discorso. Mi pare che sia difficile concordare sul fatto che una quantità di professioni possano essere definite come non mediche.

CARLO CASINI. Ritengo che il suggerimento della collega non possa essere considerato. come una semplice modifica di carattere formale.

PRESIDENTE. Concordo con i colleghi Palopoli e Casini; pertanto, invito l'onorevole Maria Pia Garavaglia a non insistere nella sua proposta.

Pongo in votazione la proposta di affidare ai presidenti delle due Commissioni riunite il coordinamento formale del testo.

(*È approvata*).

MALGARI AMADEI FERRETTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che quella che ci accingiamo ad approvare sia una iniziativa legislativa più che opportuna, anche se le norme previste affrontano parzialmente la materia della pubblicità sanitaria. Mi riferisco a tutta la questione relativa alla pubblicità sui farmaci, che il testo del provvedimento non affronta.

Indubbiamente le norme che ci accingiamo a votare sono profondamente migliorate. Vogliamo come gruppo dare atto in particolare al contributo apportato dai colleghi della IV Commissione giustizia, che hanno introdotto norme e sanzioni che riteniamo più snelle, efficaci e coerenti con gli orientamenti di carattere più generale e riformatori dell'amministrazione della giustizia.

Per queste ragioni il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Poggiolini ed altri: « Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie » (668) *con il seguente nuovo titolo*: « Nuove norme in materia di pubblicità sanitaria »:

Presenti e votanti . . . 50
Maggioranza 26
Voti favorevoli . . . 48
Voti contrari . . . 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Ferretti, Anselmi, Artioli, Barontini, Benevelli, Bochicchio Schelotto, Bottari, Calonaci, Casalinuovo, Casini Carlo, Ceci Bonifazi, Cifarelli, Ciocci, Corsi, Curci, Da Mommio, Dell'Andro, Del Donno, Del Mese, Di Giovanni, Falcier, Felisetti, Garavaglia, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Gitti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Macis, Mainardi Fava, Meneghetti, Meleleo, Monfredi, Montanari Fornari, Mora, Muscardini Palli, Nicotra, Palopoli, Pasqualin, Pastore, Pedrazzi Cipolla, Poggiolini, Pontello, Rinaldi, Riz, Tagliabue, Trabacchi, Ventre, Zoso.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO